

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

HOKIC E HRUSTIC c. ITALIA

(Ricorso n. 3449/05)

SENTENZA

STRASBURGO

1° dicembre 2009

DEFINITIVA

01/03/2010

Questa sentenza diverrà definitiva in base alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.

Nel Caso Hokic e Hrustic c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una Camera composta da:

Françoise Tulkens, *presidente*,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, *giudici*,

e da Sally Dollé, *cancelliere di sezione*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 24 giugno 2008,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data :

PROCEDIMENTO

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 31122/05) presentato contro la Repubblica italiana. I ricorrenti, signori Ferid Hokic e Djulsa Hrustic (« i ricorrenti »), hanno adito la Corte il 25 gennaio 2005 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2. I ricorrenti sono rappresentati dall'Avv. N. Paoletti, del foro di Roma. Il governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente, la signora E. Spatafora, e dal suo precedente co-agente, il signor F. Crisafulli.

3. I ricorrenti sollevano in particolare delle doglianze portanti sulla regolarità della loro detenzione in vista dell'espulsione, invocando gli articoli 3, 5 e 8 della Convenzione.

4. Il 25 aprile 2008, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 29 § 3 della Convenzione, essa ha deciso che saranno esaminati congiuntamente la ricevibilità e il merito del caso.

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1952 e nel 1957. Al momento della proposizione del ricorso, essi risiedevano a Roma con i loro figli in un campo nomadi. Si tratta di una coppia rom originaria della Bosnia-Herzegovina.

6. L'11 gennaio 2005, la polizia si presentò al campo, prese i due ricorrenti, che erano sprovvisti di un valido titolo di soggiorno, e li portò alla questura, dove notificò a ciascuno di loro un decreto di espulsione. I provvedimenti di espulsione si fondavano su due ragioni : da una parte, sul fatto che gli interessati, dopo il loro arrivo in Italia, non avevano richiesto ed ottenuto permessi di soggiorno ; dall'altra, sul fatto che i ricorrenti erano entrati in Italia « sottraendosi ai controlli di frontiera ».

7. Lo stesso giorno, il questore ordinò l'arresto dei ricorrenti nel centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria. Il 14 gennaio 2005, il giudice di pace di Roma convalidò l'arresto.

8. Il 2 febbraio 2005, ciascuno dei ricorrenti presentò un ricorso davanti al giudice di pace. Essi sostenevano che i decreti di espulsione erano motivati in maniera contraddittoria: la presenza di una pluralità di ragioni rendeva impossibile sapere quale di quelli fosse alla base dell'espulsione. Essi deducevano poi di aver ottenuto un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie al loro arrivo in Italia, perché fuggivano dalla guerra nei Balcani e che questo era noto al Comune di Roma, che aveva organizzato un censimento nel 1995. Inoltre, l'ottenimento di un permesso di soggiorno dimostrava che non erano entrati in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera.

9. Il 7 febbraio 2005, il giudice di pace di Roma prorogò di un mese la detenzione del ricorrente. Quanto alla ricorrente, ella fu rimessa in libertà il 15 febbraio 2005 per motivi di salute.

10. Relativamente al procedimento intentato dalla ricorrente, con una sentenza del 24 febbraio 2005, il giudice di pace di Roma annullò il decreto di espulsione. Il giudice constatò che il decreto di espulsione menzionava il fatto che la ricorrente non aveva richiesto un permesso di soggiorno una volta entrata in Italia. In realtà, le indagini effettuate avevano dimostrato che la ricorrente aveva ottenuto un permesso e che lo stesso era scaduto il 29 gennaio 1997. La menzione che figura sul decreto in causa era dunque errata, nella misura in cui avrebbe piuttosto dovuto fare riferimento al fatto che la ricorrente non aveva mai richiesto il rinnovo del suo titolo di soggiorno. Inoltre, il decreto di espulsione menzionava che la ricorrente era entrata in Italia « sottraendosi ai controlli di frontiera », cosa che rendeva contraddittoria la motivazione dello stesso. Di conseguenza, il decreto era un atto amministrativo illegittimo e doveva essere annullato.

11. In merito al ricorrente, il 22 febbraio 2005 il giudice di pace di Roma annullò il decreto di espulsione per ragioni analoghe. Nello stesso tempo, egli ordinò di rimettere in libertà il ricorrente. Tale decisione doveva essere comunicata alle parti ai sensi dell'articolo 134 del codice di procedura civile (che prevede che il cancelliere comunichi alle parti la decisione presa al di fuori di un'udienza).

12. In data non nota, la decisione del giudice di pace fu depositata in cancelleria. Secondo il ricorrente, il deposito ebbe luogo di mattina; secondo il Governo, il deposito in questione ebbe luogo nel corso della giornata.

13. Dal fascicolo risulta che la decisione del giudice di pace fu comunicata all'ufficio immigrazione della polizia di Roma in data 3 marzo 2005.

14. Il 3 marzo 2005, il ricorrente era ancora detenuto presso il centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria. L'avvocato del ricorrente inviò quindi una lettera al direttore dell'ufficio immigrazione della polizia di Roma, facendo presente la sua perplessità.

15. Il 3 marzo alle ore 20.00, il ricorrente fu rimesso in libertà.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

16. Le disposizioni nazionali sull'immigrazione applicabili nel caso di specie sono essenzialmente contenute nel decreto legislativo n. 286 del 1998 (*Testo unico*

sull'immigrazione), come modificato dalla legge n. 189 del 2002. Le disposizioni relative all'espulsione degli stranieri sono enunciate nel titolo II di detto decreto.

Ai sensi dell'articolo 13, il questore ordina l'espulsione di uno straniero quando questi:

- a) è entrato clandestinamente nel paese;
- b) ha soggiornato nel paese senza un titolo di soggiorno valido, sia perché egli non ha mai avuto permessi di soggiorno sia perché non ne ha richiesto il rinnovo;
- c) si sospetta che sia dedito ad attività illegali che consentano l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi della legge n. 1423 del 1956 o n. 575 del 1965.

Ogni espulsione è ordinata con decreto motivato che deve essere redatto in italiano e nella lingua straniera conosciuta dall'interessato o, qualora questo non sia possibile, in francese, in inglese o in spagnolo. Il decreto deve menzionare la possibilità di proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

Quando l'espulsione è ordinata nei confronti di una persona che non abbia mai ottenuto un permesso di soggiorno o che abbia ottenuto un permesso di soggiorno che non è più valido e che non è stato rinnovato, le autorità ne ordinano l'accompagnamento immediato alla frontiera se ci sono ragioni oggettive per temere che egli possa sottrarsi all'ordine di espulsione. Il questore può allora ordinare la custodia dell'interessato in un centro di permanenza temporanea se non è possibile porre in essere immediatamente la misura (articolo 14 della legge).

DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE

17. I ricorrenti sollevano due distinte doglianze sulla base di tale disposizione. In primo luogo, essi deducono che la loro detenzione in vista dell'espulsione è incompatibile con l'articolo 5 della Convenzione dato che i decreti di espulsione sono stati annullati. In secondo luogo, il ricorrente lamenta di essere stato rimesso in libertà tardivamente. L'articolo 5, nelle sue parti pertinenti, dispone:

« 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (...)

(...)

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione. »

18. La Corte ritiene che al fine di esaminare la compatibilità della detenzione dei ricorrenti con l'articolo 5 § 1 è opportuno distinguere due periodi:

a) il periodo di detenzione ordinato in vista della loro espulsione, ossia, per la ricorrente, dall'11 gennaio 2005 (giorno del suo arresto) al 15 febbraio 2005 (giorno in cui fu rimessa in libertà); per il ricorrente, dall'11 gennaio 2005 (giorno del suo arresto)

al 1° marzo 2005 (data di deposito della decisione che annullava il decreto di espulsione);

b) il periodo di detenzione successivo all'annullamento del decreto di espulsione, che concerne unicamente il ricorrente (dal 1° al 3 marzo 2005).

A. Sulla privazione della libertà dei ricorrenti in vista della loro espulsione

Sulla ricevibilità

19. Per i ricorrenti, la loro detenzione in vista dell'espulsione è incompatibile con l'articolo 5 della Convenzione dato che l'ordine di espulsione è stato annullato con una decisione del 1° marzo 2005.

20. Il Governo si appone a questa tesi.

21. La Corte osserva innanzitutto che i ricorrenti sono stati arrestati l'11 gennaio 2005 su ordine del questore di Roma e che il loro arresto è stato convalidato dal giudice competente. Tale privazione della libertà si inquadra nella detenzione di due persone in vista di essere espulse, ai sensi della lettera f) del primo paragrafo dell'articolo 5 della Convenzione. Ad ogni modo, rispettivamente il 22 e il 24 febbraio 2005, il giudice di pace di pace di Roma ha dichiarato nulli i decreti di espulsione. I motivi dell'annullamento risiedono nel fatto che tali decreti indicavano che i ricorrenti non avevano mai ottenuto permesso di soggiorno, mentre invece essi si trovavano in una situazione irregolare per non aver rinnovato il loro permesso scaduto, poi nel fatto che i decreti in questione menzionavano un secondo motivo (ossia che gli interessati erano entrati clandestinamente in Italia) rendendo la loro motivazione contraddittoria.

22. La Corte ricorda che nell'esigere che una detenzione sia conforme ai « modi previsti dalla legge » e abbia un carattere regolare, l'articolo 5 § 1 della Convenzione rinvia per l'essenziale alla legislazione nazionale, e consacra l'obbligo di osservarne le norme tanto sostanziali quanto processuali. Esso esige inoltre la conformità di qualsiasi privazione della libertà allo scopo dell'articolo 5: proteggere l'individuo contro l'arbitrario (*Amuur c. Francia*, 25 giugno 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-III, § 50; *Scott c. Spagna*, 18 dicembre 1996, *Recueil* 1996-VI, § 56). Di conseguenza, qualsiasi decisione adottata dalle giurisdizioni interne nella sfera di applicazione dell'articolo 5 deve essere conforme alle esigenze procedurali e sostanziali stabilite da una legge preesistente. Se è vero che spetta in primo luogo alle autorità nazionali, in particolare ai tribunali, interpretare e applicare il diritto interno nel rispetto dell'articolo 5 § 1, l'inosservanza del diritto interno implica una violazione della Convenzione e la Corte può e deve verificare se tale diritto è stato rispettato (*Benham c. Regno Unito*, 10 giugno 1996, *Recueil* 1996-III, § 41 ; *Giulia Manzoni c. Italia*, 1° luglio 1997, *Recueil* 1997-IV, § 21 ; *Assanidzé c. Georgia* [GC], n. 71503/01, § 171, CEDU 2004-II).

Un periodo di detenzione è da principio regolare se esso ha luogo in esecuzione di una decisione giudiziaria. La constatazione ulteriore di una violazione da parte del giudice può non viziare, nel diritto interno, la validità della detenzione subita nel lasso di tempo. E' per questo che gli organi della Convenzione rifiutano sempre di accogliere ricorsi proposti da persone riconosciute colpevoli di reati e che asseriscono che le giurisdizioni d'appello hanno riconosciuto che la sentenza di colpevolezza o la pena si basava su errori di fatto o di diritto (*Benham*, cit., § 42).

La Corte ricorda infine che la conformità all'articolo 5 § 1 presuppone un legame « tra, da una parte, il motivo invocato per la privazione di libertà autorizzata e, dall'altra, il luogo e il regime di detenzione » (*Mubilanzila Mayeka t Kaniki Mitunga c. Belgio*, n. 13178/03, (§ 102), CEDU 2006-...). Tale disposizione non esige che la detenzione di una persona contro la quale è in corso una procedura di espulsione sia considerata ragionevolmente necessaria, per esempio per impedirle di commettere un'infrazione o di fuggire; a tale riguardo, l'articolo 5 par. 1 f) non prevede la stessa protezione dell'articolo 5 par. 1 c) (*Chahal*, cit., § 112). Per non essere tacciata di arbitrarietà, la messa in atto della stessa misura di detenzione deve dunque farsi in buona fede; essa deve anche essere strettamente connessa allo scopo che consiste di impedire ad una persona di entrare irregolarmente nel territorio; inoltre, il luogo e le condizioni di detenzione devono essere appropriate; infine, la durata della detenzione non deve eccedere il termine ragionevole necessario per raggiungere lo scopo perseguito (*Saadi c. Regno Unito* [GC], n. 13229/03, §§ 72-74, CEDU 2008-....).

23. Nel presente caso, la Corte deve basarsi sulla questione di sapere se l'ordine di arresto del questore di Roma fondato sui decreti di espulsione costituiva una base legale per la privazione di libertà dei ricorrenti fino all'annullamento di detti decreti. La sola circostanza che tali decreti siano stati successivamente annullati non vizia, come tale, la legalità della detenzione per il periodo precedente. Per determinare se l'articolo 5 § 1 della Convenzione sia stato rispettato, è opportuno fare una distinzione fondamentale tra i titoli di detenzione manifestamente invalidi – per esempio, quelli che sono emessi da un tribunale al di fuori della sua competenza – e i titoli di detenzione che sono *prima facie* validi ed efficaci fino al momento in cui sono annullati da un'altra giurisdizione interna (*Benham*, cit., §§ 43 e 46 ; *Lloyd e altri c. Regno Unito*, nn. 29798/96 e seguenti, §§ 83, 108, 113 e 116, 1° marzo 2005; *Khudoyorov c. Russia*, n. 6847/02, §§ 128-129, 8 novembre 2005).

24. Nel caso di specie, non è stato dedotto che il questore di Roma abbia agito al di fuori delle sue competenze. Ai sensi del diritto interno, aveva il potere di arrestare i ricorrenti. I decreti di espulsione sono stati annullati unicamente perché il giudice di pace ha constatato, nel corso del procedimento, che i ricorrenti erano nei fatti stati titolari di un permesso di soggiorno ma che dopo la sua scadenza, in difetto del suo rinnovo, essi soggiornavano irregolarmente sul territorio italiano. La Corte ritiene che tale situazione non si inquadra in un'irregolarità grave e manifesta ai sensi della sua giurisprudenza (si veda, *mutatis mutandis*, *Liu e Liu c. Russia*, n. 42086/05, § 81, 6 dicembre 2007).

La Corte non ritiene che le autorità abbiano agito in malafede o che non si siano impegnate ad applicare correttamente la legislazione pertinente (*Benham*, cit., § 47). Chiaramente, un malinteso ha indotto le autorità interne a temere che i ricorrenti avessero sempre avuto una situazione irregolare. Questo non significa, comunque, che la detenzione fosse illegale o che il provvedimento che ordinava la privazione di libertà fosse invalido o che i decreti di espulsione sui quali tale provvedimento si basava fossero *prima facie* invalidi (si veda, *mutatis mutandis*, *Gaidjurgis c. Lituania* (déc.), n. 49098/99, 16 gennaio 2001; *Khudoyorov*, cit., § 132; *Liu e Liu*, cit., § 82; *Marturana c. Italia*, n. 63154/00, § 78, 4 marzo 2008).

25. In tali circostanze, la Corte non potrebbe concludere che la detenzione dei ricorrenti in vista della loro espulsione non era conforme ai modi previsti dalla legge o

che fosse stata o altrimenti contraria all'articolo 5 § 1 della Convenzione. Ne consegue che questa parte del ricorso è manifestamente infondata e deve essere rigettata conformemente all'articolo 35 § 3 e 4 della Convenzione

B. Sulla privazione di libertà del ricorrente dopo l'annullamento del decreto di espulsione

26. Il ricorrente lamenta il ritardo con il quale è stato rimesso in libertà.

1. Sulla ricevibilità

27. La Corte constata che tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non osta nessun altro motivo di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.

2. Sul merito

28. Il ricorrente osserva che la decisione del giudice di pace che annullava il decreto di espulsione e ordinava la sua liberazione è stato depositato in cancelleria il 1° marzo 2005 di mattina e che egli è stato liberato soltanto il 3 marzo alle ore 20.00, ossia più di 48 ore più tardi. Egli considera che tale periodo si inquadri in una detenzione non conforme con l'articolo 5 della Convenzione.

29. Il Governo sosteneva che il ritardo incriminato fosse solamente di « 24 ore circa » e che in ogni caso, la privazione di libertà in questione non sia grave perché ha avuto luogo in un centro di permanenza temporanea e non in uno stabilimento penitenziario. Per altro, esso ammette che, ove si trattasse di una detenzione grave, il ritardo in questione sarebbe incompatibile con l'articolo 5 della Convenzione. Risulta da una nota del ministero dell'Interno allegata alle osservazioni del Governo che l'ordine di liberazione fu trasmesso all'ufficio immigrazione della polizia solo il 3 marzo 2005. Secondo tale nota, visto che l'amministrazione prese conoscenza di questa decisione il 3 marzo e la eseguì immediatamente, non ci sarebbe stato alcun ritardo nell'esecuzione dell'ordine di liberazione, e l'intervallo di tempo intercorso tra il deposito della decisione e la trasmissione dell'ordine non dovrebbe essere tenuto in considerazione. Secondo una nota del ministero della Giustizia allegata alle osservazioni del Governo, vi è stato un ritardo nell'esecuzione dell'ordine di liberazione, ma è stato solo di circa 24 ore; esso si sarebbe giustificato dalla necessità di adempiere a tutte le debite formalità.

30. La Corte ricorda che la lista delle eccezioni al diritto alla libertà che è contenuta nell'articolo 5 § 1 rivela una natura tassativa e solo un'interpretazione restrittiva risulta compatibile con lo scopo di tale disposizione: assicurare che nessuno sia arbitrariamente privato della sua libertà (*Labita c. Italia* [GC], n. 26772/95, § 170, CEDU 2000-IV). Quindi spetta alla Corte esaminare doglianze relative a ritardi di esecuzione di una decisione di liberazione con una particolare vigilanza (*Bojinov c. Bulgaria*, n. 47799/99, § 36, 28 ottobre 2004). Sebbene la Corte riconosca che un certo ritardo nell'esecuzione di una decisione di liberazione è spesso inevitabile, tale ritardo deve comunque essere ridotto al minimo (*Giulia Manzoni c. Italia*, 1° luglio 1997, *Recueil* 1997-IV, p. 1191, §

25 *in fine*). Spetta al Governo fornire un resoconto dettagliato di tutti i fatti pertinenti (*Nikolov c. Bulgaria*, n. 38884/97, § 80, 30 gennaio 2003).

31. Nel caso di specie, il fascicolo non indica l'ora in cui la decisione del giudice di pace di Roma che ordinava la liberazione del ricorrente fu depositata in cancelleria il 1° marzo 2005. Secondo la tesi del Governo, il deposito ha avuto luogo durante la giornata, secondo il ricorrente alle ore 8.00 del mattino. Per quanto concerne la liberazione del ricorrente, essa è avvenuta il 3 marzo alle ore 20.00. Stando così le cose, la Corte può valutare in maniera approssimativa il lasso di tempo intercorso tra questi due eventi: il ritardo è stato di minimo 48 ore e massimo 60 ore.

32. La Corte nota inoltre che il ricorrente era detenuto in un centro di permanenza temporanea a Roma, città della giurisdizione che aveva ordinato la liberazione dell'interessato (*a contrario*, *Bogdanovski c. Italia*, n. 72177/01, § 78, 14 dicembre 2006).

33. Inoltre, la sola formalità prevista dopo il deposito della decisione del giudice di pace era la comunicazione alle parti. Il ritardo osservato è dovuto alla autorità giudiziaria e la trasmissione tardiva della decisione non è giustificata dalla necessità di chiarire questioni fondamentali sulla sua interpretazione (*a contrario*, *Picaro c. Italia*, n. 42644/02, §§ 57-60, 9 giugno 2005).

34. Ancora, la Corte sottolinea che tra la data della decisione del giudice di pace e quella del suo deposito in cancelleria sono passati non meno di sei giorni (paragrafi 11-12 *supra*).

35. Di conseguenza, vi è stata una violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione.

II. ALTRE DOGLIANZE

36. Invocando l'articolo 3 della Convenzione, i ricorrenti lamentano di essere stati oggetto di un decreto di espulsione in vista di essere respinti in Bosnia-Herzegovina dove sarebbero stati esposti al pericolo di persecuzioni.

La Corte evidenzia che all'esito dei procedimenti intentati dai ricorrenti, i decreti di espulsione sono stati annullati. Essa per conseguenza stima che i ricorrenti non potrebbero più pretendersi vittime della violazione dedotta. Tale doglianza deve quindi essere rigettata in quanto manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 e 4 della Convenzione.

37. Invocando gli articoli 3 e 8 della Convenzione, i ricorrenti deducono inoltre che la loro detenzione al centro di Ponte Galeria era ingiustificato alla luce della decisione di annullare i decreti di espulsione, che le condizioni di vita in questo centro era precarie e che, durante la loro detenzione, non hanno avuto la possibilità di incontrare i loro figli. Nella misura in cui sono state supportate tali deduzioni, la Corte non ha rilevato nessuna apparenza di violazione di tale disposizione. Ne consegue che tali doglianze sono manifestamente infondate e devono essere rigettate conformemente all'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

38. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

A. Danno

39. I ricorrenti chiedono la corresponsione di 8 000 EURO ciascuno a titolo di pregiudizio morale.

40. Il Governo osserva che la sola doglianza che è stata comunicata è la doglianza sollevata dal ricorrente e concernente la sua liberazione tardiva. In merito a questo, non si pone al riguardo della ricorrente nessuna questione relativa all'articolo 41. Per quanto riguarda il ricorrente, la somma richiesta a titolo di danno morale è eccessiva e sproporzionata in rapporto all'insieme di doglianze sollevate.

41. La Corte ricorda che essa ha ravvisato la violazione della Convenzione unicamente per quanto concerne la liberazione tardiva del ricorrente (paragrafo 34 *supra*). Essa giudica che il ricorrente ha subito un danno morale certo. Con riguardo alle circostanze del caso e statuendo con equità come vuole l'articolo 41 della Convenzione, essa decide di concedergli la somma di 1 500 EURO.

B. Spese e costi

42. I ricorrenti chiedono 4 000 EURO per spese legali sostenute nel procedimento dinanzi alla Corte.

43. Il Governo osserva che tale somma è eccessiva e non adeguatamente supportata. Esso si rimette alla decisione della Corte.

44. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'allocatione delle spese e competenze affrontate dal ricorrente può intervenire solo nella misura in cui esse siano reali, necessarie e congrue nel loro ammontare. Nel caso di specie i ricorrenti non ha prodotto nessuna ricevuta a sostegno della loro domanda di rimborso. La Corte di conseguenza decide di rigettarla.

C. Interessi moratori

La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso d'interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÁ,

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile quanto alla doglianza relativa alla liberazione tardiva del ricorrente ed irricevibile per il resto;

2. *Dice* che vi è stata violazione dell'articolo 5 della Convenzione in ragione del ritardo nella liberazione del ricorrente;
3. *Dice*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 1 500 EURO (millecinquecento euro) per danno morale;
 - b) che a partire dalla decorrenza di tale termine e fino al versamento, tali somme saranno maggiorate di un interesse semplice a un tasso uguale a quello dell'agevolazione del prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
4. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 1° dicembre 2009, in applicazione dell'articolo 77 § 2 e 3 del regolamento.

Sally Dollé
Cancelliere

Françoise Tulkens
Presidente